

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI TORINO**

# **UNIONE DI COMUNI MONTANI**

## **“UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE”**

# **STATUTO**

Approvato con deliberazioni:

COAZZE: Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 10-04-14  
GIAVENO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12-04-14  
REANO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 15-04-14  
SANGANO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 dell' 8-04-14  
TRANA: Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 11-04-14  
VALGIOIE: Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 7-04-14

Modificato con deliberazioni:

COAZZE: Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 3-11-14  
GIAVENO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 67 dell' 8-11-14  
REANO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 7-11-14  
SANGANO: Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 4-11-14  
TRANA: Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 6-11-14  
VALGIOIE: Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 7-11-14

## **TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. I Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e delle L.R. Piemonte n. 11/2012 e n. 3/2014, costituiscono l'Unione dei Comuni montani denominata "Unione dei comuni montani Valsangone", di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione, secondo le norme del presente Statuto, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, di servizi e di specifici compiti di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'unione dei comuni montani è costituita per libera determinazione degli enti di cui al comma 1 e costituisce ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. Piemonte n. 3 del 14/03/2014.
3. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti.
4. L'Unione è ente locale dotata di autonoma e completa soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
5. L'Unione ha una durata pari a dieci anni, rinnovabile con le modalità previste disciplinate dalle norme di legge e dal presente Statuto.
6. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo Unione dei Comuni Montani Valsangone.

### **Art. 2 Finalità**

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, la generalità delle funzioni, servizi e/o specifici compiti attribuiti dalle leggi ai Comuni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
3. L'Unione, assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
4. L'Unione, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
- d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

### **Art. 3**

#### **Programmazione e cooperazione**

1. L'Unione, adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione, sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

### **Art. 4**

#### **Competenze**

1. Sono di competenza dell'Unione montana, in quanto già esercitate dall'Unione dei Comuni "Unione Valsangone", le seguenti funzioni, servizi e/o compiti nelle seguenti materie:
  - a) Socio Assistenziali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale di riferimento, attualmente consistenti in:
    - assistenza economica;
    - assistenza domiciliare;
    - assistenza socio-educativa territoriale;
    - assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/1992 e s.m.i.;
    - affidamenti presso famiglie, persone singole, o comunità di tipo familiare;
    - interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
    - inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
    - inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali, con l'obiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita;
  - b) Paesaggistiche;
2. Le funzioni di cui al comma precedente transitano senza soluzione di continuità dall'Unione di comuni "Unione Valsangone" all'Unione dei comuni montani Valsangone con le modalità stabilite di seguito nelle norme transitorie.

“2 bis: Esercita, inoltre, la funzione catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. La funzione, in quanto non esercitata al momento del trasferimento dai Comuni appartenenti all'Unione, verrà assicurata, nella fase iniziale e nelle more della esatta quantificazione ed identificazione delle risorse umane e strumentali da trasferire all'unione, con risorse umane dell'Unione medesima nonché con un apporto di n. 4 ore settimanali, di personale appartenente alla cat. C) del CCNL, di ogni singolo Comune posto in posizione di comando o distacco. L'esatta quantificazione delle risorse umane necessarie è demandata all'Unione a seguito dell'organizzazione della funzione. Nel concreto svolgimento della funzione, ed in specie per le attività di front-office, l'Unione potrà avvalersi delle dotazioni strumentali degli enti aderenti e/o costituire sportelli periferici. Ai sensi di legge e di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 2 dello Statuto, spettano all'Unione gli introiti connessi allo svolgimento della presente funzione.”

3. Sono altresì di competenza dell'Unione le funzioni regionali di cui alle L.R. Piemonte n. 11/2012 e n. 3/2014 e in specie:

- le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

- le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

- le altre funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane e in particolare, le funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

Queste ultime funzioni, possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

4. Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta Regionale del Piemonte.

5. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata ai sensi di legge, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. Possono essere altresì delegate all'Unione ulteriori funzioni, specifici servizi e compiti, quali:

- Progettazione, gestione di attività o interventi d'ambito sovracomunale che richiedano per la loro realizzazione la partecipazione di più comuni;

- Istruttoria per procedure di finanziamento di area vasta (staff progettazione);

Le sopracitate funzioni, servizi e compiti, possono essere esercitate dall'Unione con le modalità di cui ai commi seguenti e con le procedure previste dal successivo articolo 5 del presente Statuto.

6. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi attuali e futuri, comporta il naturale trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli comuni aderenti all'Unione, dopo un periodo “sperimentale” di “comando” o “distacco”, attuato immediatamente dai Comuni interessati

per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria.

7. Ove il trasferimento delle funzioni, servizi e compiti implichi il ricorso ad impieghi finanziari, i comuni interessati potranno affidarne l'incarico all'Unione, previo impegno a trasferire, pro quota, le risorse necessarie. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.

8. L'Unione può anche, sentiti i Consigli comunali dei comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi *ex novo*.

9. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

#### **Art. 5**

#### **Procedimento per il trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento di nuove funzioni, servizi e/o compiti, è deliberato dai singoli comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate al comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie, le risorse umane e strumentali, per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni, dei servizi e/o dei compiti senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati nel rispetto delle vigenti normative.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

#### **Art. 6**

#### **Risorse finanziarie e patrimonio Trasferimenti di quote di partecipazione degli enti aderenti Ordinamento contabile**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria e patrimoniale nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione ha un proprio patrimonio.

3. All'unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati correlati alle funzioni, nel rispetto delle vigenti normative.

4. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni Statali, Regionali, Provinciali ed di altri organismi pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo ivi compresi i contributi previsti dalle L.R. Piemonte per le unioni di comuni montani.

5. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.

6. I trasferimenti di cui al comma 5 sono di norma disposti in corso d'anno. I comuni aderenti, ove ne ricorrano i presupposti, dispongono anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

7. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

8. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione con le modalità indicate nel successivo 9° Comma. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

9. I trasferimenti degli Enti sono versati alla tesoreria dell'Unione con la seguente modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio entro il mese di marzo;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di ottobre;
- il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

10.. La quota di partecipazione di ogni Comune è così determinata:

- Relativamente alle **spese generali** ed alle **funzioni trasferite ed ai servizi delegati** da tutti gli enti essa è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in proporzione ai millesimi di partecipazione posseduti;
- Relativamente alle **funzioni, servizi e i specifici compiti trasferiti dai singoli Comuni** in base al costo determinato nei singoli atti di trasferimento recepiti dagli Organi dell'Unione.

11. In sede di prima applicazione ogni Ente stipulante partecipa all'Unione secondo le quote di cui alla seguente tabella, determinata sulla base dei parametri di cui al comma precedente:

Comune	Popolazione alla data del 31/12/2013	Millesimi
Coazze	3.227	105,70
Giaveno	16.795	550,11
Reano	1.818	59,55

Sangano	3.785	123,98
Trana	3.939	129,02
Valgioie	966	31,64
TOTALE	30.530	1000

12. Ai fini del computo e del consolidamento della spesa del personale dei Comuni aderenti all'Unione, si utilizzano le quote di partecipazione di cui al comma 11 del presente art. 6.

13. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

#### **Art. 7**

##### **Sede dell'Unione**

1. L'Unione dei Comuni Montani Valsangone ha sede nel Comune di Giaveno.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi possono rispettivamente e validamente riunirsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. Le funzioni e i servizi possono eventualmente svolgersi attraverso la costituzione di un ufficio comune (Back-Office) e di uffici periferici (Front-Office)
5. Il personale dell'Unione, qualora proveniente dai Comuni aderenti in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tempo parziale, può avvalersi, nell'espletamento di attività proprie dell'Unione, delle dotazioni strumentali degli Enti aderenti, anche attraverso gli eventuali uffici periferici.
6. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi

#### **Art. 8**

##### **Stemma e gonfalone**

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione dei Comuni Montani Valsangone".
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

#### **Art. 9**

##### **Adesioni all'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità di cui al combinato disposto degli art. 6 e 32 del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. n.11 del 28.09.2012 e s.m.i. e n. 3 del 14/03/2014.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla proposta di adesione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro 90 giorni dalla richiesta dell'Unione, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino le modifiche al nuovo statuto dell'Unione.
4. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante ulteriori quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6.

## **Art. 10 Scioglimento dell'Unione**

1. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci dalla sua costituzione/trasformazione.
2. L'Unione si scioglie altresì quando la metà dei comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall'Unione stessa comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci dalla sua costituzione/trasformazione.
3. L'Unione si scioglie infine anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 16.
4. Nei casi in cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
6. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale in servizio a tempo indeterminato, sia trasferito o nuovo assunto, verrà assorbito dai Comuni facenti parte dell'Unione ovvero con essa convenzionati in maniera proporzionale rispetto alla media del numero di abitanti dell'Unione e quella del singolo Comune, con i parametri di cui all'art. 6 comma 10.
7. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.



**Art. 11**  
**Recesso dall'Unione**

1. Ciascun comune potrà recedere unilateralmente mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, dando preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di Consiglio dell'Unione di presa d'atto.
2. Il comune recedente rimane comunque obbligato per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberato dell'Unione.
3. In caso di recesso di un Comune dall'Unione o di ritiro di deleghe di funzioni, si conteggia il personale di competenza, sempre con il criterio del riparto proporzionale di cui all'art. 10 comma 6 e si definisce con atto formale il personale in carico al Comune che recede e/o il personale che rimane in carico all'Unione.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato

**Art. 12**  
**Attività statutaria e regolamentare**

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
3. I testi regolamentari approvati sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione divenuto esecutivo, ovvero dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto deliberativo di approvazione.
4. I regolamenti assumono efficacia successivamente alla pubblicazione del testo regolamentare all'Albo Pretorio dell'Unione ed all'ottenimento, qualora previste dall'ordinamento, delle necessarie approvazioni e/o omologazioni.

**TITOLO II**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**

**Art. 13**  
**Organi dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone**

1. Sono organi dell'Unione:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;

2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, se non previsti da specifiche disposizioni di legge.

## **Capo I IL CONSIGLIO**

### **Art. 14 Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni, dei servizi e degli specifici compiti associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta. Nelle more dell'elezione del Presidente compete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere il Consiglio.

### **Art. 15 Status degli amministratori dell'Unione**

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV del D.Lgs 267/2000.

**Art. 16**  
**Composizione, elezione e durata del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione ha durata quinquennale è composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune;
2. Rilevato che la popolazione dell'Unione alla data del 31/12/2013 conta n. 30.530 abitanti e, pertanto, nel rispetto del D.LGS. 267/2000 il Consiglio dell'Unione conta n. 18 membri ed è composto dai Sindaci e da due rappresentanti di cui uno di minoranza, per ciascun comune partecipante.
3. Ciascun Consiglio comunale, provvede ad eleggere i propri rappresentanti scegliendoli tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze nel numero minimo previsto al comma precedente.
4. La prima costituzione dell'organo è disciplinata dalle disposizioni finali e transitorie. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione. Successivamente, il Comune interessato dalle elezioni amministrative provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale del Comune stesso. In caso di ammissione all'Unione di un nuovo Comune, questi provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti e improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessario a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

**Art. 17**  
**Consiglieri**

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le

giustificazioni adottate e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede del proprio Comune.

### **Art. 18** **Organizzazione del Consiglio**

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, la presidenza compete al Consigliere dell'Unione più anziano di età.

4. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare in conformità ai seguenti principi:

- a) recapitare gli avvisi di convocazione ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
  - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
  - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
  - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.Il giorno di consegna non viene computato;
- b) assicurare per ogni argomento posto in discussione un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente dell'Unione, da parte del responsabile del servizio, entro e non oltre il giorno della convocazione;
- c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Presidente dell'Unione, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:
  - almeno pari alla metà dei Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;
  - almeno pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;Nella determinazione del quorum trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 16 comma 5;
- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.

**Art. 19**  
**Costituzione dei Gruppi Consiliari**

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, sulla base dei principi enucleati nei commi successivi che trovano applicazione sino all'approvazione del Regolamento stesso.
2. I Consiglieri possono confluire in un gruppo di maggioranza oppure in un gruppo di minoranza. I Consiglieri che non si richiamano a nessuno dei due gruppi testé citati, possono costituire un unico gruppo misto. In alternativa è possibile costituire un gruppo di maggioranza e tanti gruppi di minoranza quanti sono i Comuni aderenti. La fuoriuscita da un gruppo di uno o più Consiglieri non permette la costituzione di nuovi gruppi, se non quella di un unico gruppo misto. Della costituzione denominazione e composizione nonché della designazione del nominativo del capogruppo deve essere data comunicazione scritta e sottoscritta, entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio dell'Unione, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Ente. In assenza di tale comunicazione, ovvero sino a quando la stessa non pervenga, sono costituiti tanti gruppi quanti sono i Comuni aderenti e, negli stessi, confluiranno i consiglieri provenienti dai singoli Comuni.
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria dell'Unione, il nome del proprio capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo più anziano di età.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona.
5. In caso di assenza del capogruppo durante le sedute consiliari le funzioni di capogruppo vengono svolte da altro componente designato dal capogruppo ovvero dai componenti il gruppo.
6. Il Presidente può consultare i Capigruppo consiliari per materie e argomenti di particolare interesse.

**Art. 20**  
**Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

**Art. 21**  
**Adunanze**

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da due dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. La convocazione può altresì essere richiesta da uno dei sindaci. In tal caso la proposta di deliberazione viene inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio utile.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

## **Capo II IL PRESIDENTE**

### **Art. 22 Elezione, cessazione**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione dei Comuni tra i Sindaci dei Comuni associati.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, anche nella medesima seduta. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente, di norma, dura in carica cinque anni. La perdita della carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la presidenza del Consiglio spettano al Sindaco del Comune più popoloso.

### **Art. 23 Competenza**

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
- b) nomina, coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- c) designa il Vicepresidente;
- d) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
- e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
- i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

#### **Art. 24 Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

#### **Capo III LA GIUNTA**

#### **Art. 25 Composizione, nomina e cessazione**

1. La Giunta, nella quale, se è possibile, devono essere rappresentati tutti i Comuni aderenti, è composta dal Presidente, che la presiede, e Assessori eletti dal Consiglio dell'Unione fra gli amministratori già componenti le giunte dei comuni associati, in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente.

3. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

4. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere e/o assessore del Comune.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal sostituto così come previsto dall'art. 24 comma 2.

### **Art. 26 Competenza**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- g) ad affidare gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- h) a nominare il Segretario dell'Unione.

### **Art. 27 Funzionamento**

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



**TITOLO III**  
**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE**

**Capo I**  
**LA GESTIONE DELL'UNIONE**

**Art. 28**  
**Principi e criteri di gestione**

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

**Art. 29**  
**Personale**

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
  - a) la struttura organizzativo-funzionale;
  - b) la dotazione organica;
  - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

## **Capo II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI**

### **Art. 30 Il Segretario**

1. Il Segretario è nominato dalla Giunta e dipende funzionalmente dal Presidente, scelto di norma tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, mediante un atto nel quale sono definiti la durata dell'incarico e l'indennità stabilita nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, roga gli atti pubblici ed autentica le scritture private nelle quali è presente l'Unione.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente per quanto di competenza.

### **Art. 31 Vicesegretario**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.

2. Il Vicesegretario è individuato tra i titolari di Posizione Organizzativa in possesso dei titoli previsti per l'accesso alla funzione di Segretario Comunale.

3. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

### **Art. 32 Consulta dei Responsabili di servizio**

1. I Responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e controllo interno in materia d'organizzazione consultive degli organi elettivi e degli organi di gestione amministrativa dell'ente.

2. La consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.

3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché all'organizzazione dell'ente formulando, di norma, parere preventivo non vincolante, su:

- a) bilancio e relative variazioni;
- b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
- c) dotazioni organiche;
- d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

### **Art. 33 Responsabili di servizio**

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo le funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

### **Art. 34 Incarichi di Responsabile di servizio e contratti a tempo determinato**

1. Il Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, nomina ai singoli servizi dipendenti funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione.

2. La copertura dei posti di Responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I Responsabili esterni, nei limiti di legge, debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove valutative selettive.

5. Il procedimento per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, trova apposita disciplina nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, e si ispira a criteri di trasparenza e professionalità.

### **Capo III I SERVIZI**

#### **Art. 35 Gestione dei servizi**

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### **Art. 36 Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi**

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i Rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I Rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

### **Capo IV IL CONTROLLO INTERNO**

#### **Art. 37**

## **Principi generali del controllo interno**

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

3. La disciplina dei controlli è contenuta nei regolamenti dell'ente. Parimenti i regolamenti dell'ente disciplinano la procedura per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività dei valutati;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

5. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

6. Apposito Nucleo di Valutazione, nominato dal Presidente dell'Unione, verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

### **Art. 38**

#### **Organo di Revisione dei conti**

1. L'organo di revisione dei conti svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, nonché le altre competenze assegnate dalla legge.

2. L'organo è scelto mediante estrazione dall'elenco di cui all'art 16 comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148 del 14 settembre 2011 e con le modalità previste dalla norma.

3. Il regolamento potrà prevedere cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento,

le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali Rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

6. Il compenso dell'organo è determinato dalla legge facendo riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'Unione.

#### **Art. 39**

#### **Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici**

1. Le proposte di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

2. Le deliberazioni sono soggette a regime di pubblicazione da effettuarsi sul sito internet dell'Ente, sezione albo pretorio.

3. Le determinazioni dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del servizio finanziario.

4. Le determinazioni sono sottoposte a regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente.

5. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

### **TITOLO IV**

### **FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### **Art. 40**

#### **Principi generali**

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed

adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

#### **Art. 41** **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 Del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

### **TITOLO V** **PARTECIPAZIONE POPOLARE** **Capo I**

#### **LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' DEL UNIONE**

#### **Art. 42** **Associazionismo e partecipazione**

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

**Art. 43**  
**Istanze e petizioni**

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

**Art. 44**  
**Proposte di atti amministrativi**

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

**Capo II**  
**ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 45**  
**Accesso**

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.



4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

#### **Art. 46**

#### **Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

### **TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Art. 47**

#### **Statuto**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

#### **Art. 48**

#### **Regolamenti**

1. L'Unione emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

#### **Art. 49**

#### **Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

#### **Art. 50**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Alla definizione dei procedimenti previsti dalla L.R. 3/2014 e previa sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'Unione dei Comuni Montani Valsangone succede, per il proprio Ambito – Ambito 2, nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in corso, alla Comunità montana Valle Susa e Val Sangone; subentra altresì all'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" per i medesimi titoli con le specifiche di cui ai commi che seguono.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana ed il personale dipendente dell'Unione dei Comuni Unione "Valsangone" entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione dei comuni montani Valsangone con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. I contratti a tempo determinato e le collaborazioni proseguono nel nuovo ente fino alla scadenza del relativo contratto.

3 Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta, approva la propria dotazione organica provvisoria anche in coerenza con la dotazione organica funzionale dell'Unione dei comuni "Unione Valsangone" e del personale della C.M.V.S.S. assegnato ai sensi della L.R. 3/2014 qualora disponibili, all'Unione comuni montani Valsangone e autorizza il trasferimento per mobilità intercompartimentale di tutto il personale dalle stesse dipendenti

4. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione, atteso che i comuni di Giaveno, Coazze, Valgioie e Sangano, già appartenenti all'Unione dei comuni "Unione Valsangone" e il comune di Reano convenzionato, sono interessati dalle elezioni amministrative in programma per il 25 maggio 2014, i rappresentanti presso il consiglio dell'Unione dei comuni montani sono designati dai rispettivi consigli comunali successivamente all'insediamento dei nuovi organi.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'Unione dei comuni "Unione Valsangone" viene determinata dal consiglio dell'Unione dei comuni montani Valsangone, dopo l'insediamento e l'approvazione della dotazione organica provvisoria. La medesima deliberazione determina il passaggio, anche temporale, del personale e il subentro nei rapporti attivi e passivi di cui ai commi precedenti.

6. Dalla data di cui al comma precedente viene posta in liquidazione l'Unione dei comuni "Unione Valsangone".

7. La decorrenza di cui ai commi precedenti trova applicazione ove non diversamente disposto dalla Giunta Regionale in merito al passaggio delle funzioni dalle ex comunità montane alle nuove unioni dei comuni montani.

8. Il presente statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ciascun Comune aderente ed viene inviato al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000.

9. L'entrata in vigore del presente statuto è subordinata alla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione.

10. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti e/o atti organizzativi, l'Unione si avvarrà dei regolamenti attuativi del Comune aderente con il maggior numero di abitanti, purché compatibili con le norme contenute nel presente Statuto.

Costituiscono eccezione a tale regola:

a) le disposizioni enunciate dall'art. 18 del presente Statuto, per le quali, in caso di controversia si applicano i principi enunciati nell'articolo stesso;

b) le disposizioni necessarie per assicurare la continuità dei servizi, enunciate dai regolamenti e dagli atti organizzativi approvati dall'ex consorzio C.A.S.A. per le quali si applicano quest'ultimi;

c) le disposizioni contenute negli atti di natura organizzativa, ivi comprese le metodologie di valutazione del personale, per le quali si applicano i regolamenti e gli atti del sopracitato ex consorzio C.A.S.A. e/o per le nuove funzioni trasferite dalla Giunta Regionale quelli della C.M.V.S.S qualora compatibili. Qualora non compatibili è demandato all'organo esecutivo dell'Unione il periodo transitorio.

11 E' cura del Presidente, sentito il Segretario, risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.